



TUTELA LEGALE E GRATUITO PATROCINIO A CURA DELL'AVVOCATURA DELLO STATO

L'art. 44 del R.D. n.1611/1933 consente all'Avvocatura dello Stato di assumere la difesa dei dipendenti statali, sia in qualità di imputati che di parte civile, nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti inerenti alle funzioni espletate, qualora gli enti di appartenenza, ne facciano richiesta.

RIMBORSO SPESE ED ANTICIPI PER PATROCINIO LEGALE. NORMATIVA GENERALE

RIMBORSO SPESE LEGALI

L'art.18 della legge 23.05.1997, n.135 ha introdotto la disciplina generale in materia di tutela legale e rimborso spese, che affianca la possibilità del gratuito patrocinio a cura dell'Avvocatura dello Stato, stabilito dall'art.44 del R.D. 1611/1933. La norma fornisce il quadro generale di riferimento in materia di assistenza legale, rimborso spese ed anticipi.

a. Requisiti

I soggetti destinatari sono tutti i dipendenti delle Amministrazioni statali¹.

Inoltre:

- Il dipendente deve essere sottoposto a giudizio per responsabilità civile, penale o amministrativa;
- gli atti e fatti oggetto del procedimento devono essere connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali;
- la responsabilità deve essere esclusa a qualsiasi titolo;
- il rimborso delle spese legali sarà elargito nella misura ritenuta congrua da parere obbligatorio e vincolante dell'Avvocatura dello Stato.

La prassi amministrativa ha ulteriormente chiarito la disciplina.

L'esclusione della responsabilità deve essere intesa in modo completo, ovvero:

- il soggetto sia destinatario di sentenze assolutorie piene²;
- i provvedimenti finali siano definitivi, con attestazione di passaggio in giudicato;
- l'assoluzione per prescrizione non è presupposto per la fruizione del beneficio;
- il rimborso è dovuto anche in caso di archiviazione, con riserva di ripetizione in ipotesi di condanna o sentenza non assolutoria a seguito di un'eventuale riapertura delle indagini;
- per il patteggiamento non è dovuto il rimborso.

Anticipo

Lo stesso art.18 della legge 23.05.1997, nr. 135, prevede, altresì, la possibilità di richiesta d'anticipo delle spese legali, un anticipo per sostegno economico per gli oneri di difesa della fase iniziale del procedimento, ovvero un anticipo per sostenere le prime spese legali a costituire, nell'immediato un fondo spese presso il legale di fiducia.

¹ Il diritto al rimborso si estende anche al personale militare collocato in congedo dopo che gli eventi hanno originato i relativi procedimenti per fatti commessi in servizio o da richiamati.

² Nei procedimenti penali, a titolo esemplificativo, occorre che il procedimento si sia concluso con sentenza assolutoria perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.